

ISTITUZIONI E DIRITTO

Manlio Bellomo

GIURISTI AD AREZZO NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIII

Un primo specchio, come per un gioco, riflette a luce piena tre nitide immagini, e perciò sulla scena compaiono *scholae, universitates, studia*¹.

Un secondo specchio, in penombra, mostra pensieri fluttuanti. Perché distinguere fra *scholae, universitates* e *studia*? In questo specchio le immagini sono sfocate: nel dubbio, se dubbio c'è, sembra perciò che una sola parola, *studium* o *universitas* possa essere sufficiente. La parola *studium* appare più limpida, sonante, austera. Così sembrò opportuno dire che Bologna ebbe uno *studium* fin dalle origini², per quanto oscure queste siano. Fuor di Bologna, se *studium* c'è, questo deve essere stato «fondato» da qualcuno: che ne abbia merito e gloria³. E deve essere stato fondato, come si conviene, in un anno e in un giorno determinato, meglio se con atto formale. Se questo manca, si fantastica: lo fece Giosué Carducci nel 1888 per dare a credere (e quanti erano a volerlo credere!) che l'università di Bologna nacque nel 1088⁴. Si celebrò così un giusto centenario.

Un terzo specchio riflette i primi due. Se *studium* esiste e se bisogna dare merito e gloria a qualcuno, ogni *studium* non può che essere «generale», con le infinite e intricate difficoltà che l'aggettivo porta con sé⁵.

Un quarto specchio riflette i primi tre, in serie, a seguire, e vi si vede la conformazione matura dell'istituzione che chiamiamo «università», adoperando termini che seppure con minime varianti linguistiche si equivalgono in tutto il mondo attuale (*University, Universität, Universidad, Univer-siteit, ecc.*) anche quando esprimono mutevoli significati, sicché la confusione che ne deriva dimostra che la babele delle lingue si può avere anche se si adopera solo e sempre una sola, una stessa parola. Perciò, se la realtà del passato non corrisponde esattamente alla realtà o all'immaginazione del presente, si può fare un piccolo, o grande, sforzo, e adattare i docu-

menti al letto di Procuste che abbiamo in mente: come sappiamo, questo è schema che nella rete della nostra economia culturale è denaro corrente.

Di un quinto specchio non si parla, o quasi. Invece di questo vorrei proprio parlare.

Leggo da tempo il meglio e il peggio della storiografia internazionale sull'università: apprezzo a piccole dosi il meglio, rifiuto il peggio dopo un assaggio, come fa l'oste all'apertura della botte nuova. Mai però ho trovato il quinto specchio, o se a volte ho trovato qualche accenno che potrebbe far pensare a uno specchio, l'ho trovato come cosa secondaria, oppure come corpo estraneo al discorso storiografico sull'università: al più, come nota marginale, o di colore.

Mi piacerebbe guardare in questo quinto specchio, come a un arnese essenziale per mostrare un versante della nostra storia finora assente o trascurato, per ricavarne l'immagine di una irriducibile realtà, ricca e articolata.

Nel compiere il primo passo comincio ad intravedere, ad avvertire, una certa e anche incerta «aria di paese» della quale si sta perdendo la memoria, se già non si è persa. «Aria di paese», cos'è? È atmosfera difficile da definire, ma non impossibile da descrivere. È l'atmosfera che ci dà il senso della comunità di un paese o di un quartiere o di un'intera città quando la città non ha le dimensioni di quelle attuali, come certamente nessuna aveva nel secolo XII e neppure nel secolo XIII. È l'atmosfera che ci rende il senso e le dimensioni e i colori e le sfumature della vita quotidiana: la famiglia per gli affetti e le ripicche e le laceranti tragedie, la parentela per il sostegno e la solidarietà nelle ore liete e in quelle tristi ma anche per i pettegolezzi e i condizionamenti dei comportamenti giornalieri o delle scelte di vita, il mercato affollato e rumoroso di acquirenti, di curiosi, di giocolieri e di imbonitori fra la litigiosità delle comari o dei mercanti; la silenziosa chiesa battesimale; le processioni attese come momento di religiosità ma anche di svago. In quest'aria di paese metterei anche numerose botteghe di mercanti al minuto, di quelle che mostrano la mezza porta contigua alla porta principale in modo che si possa essere clienti restando sulla via. Vedrei molti artigiani, calzolai, sarti, fabbri, falegnami etc. Sentirei lo scalpiccio dei cavalli e il cigolare delle ruote dei carri sul duro e sconnesso selciato o sulla morbida via terrosa.

E le scuole? Dove stanno? A chiederlo ai paesani il pensiero corre al luogo dove gli ecclesiastici dicono messa, dove qualcuno deve sapere leggere

righe di parole e di note musicali, e deve sapere mettere per iscritto appunti utili per le omelie feriali e festive, dove alcuni sono costretti a far di conto per gli affari terreni, sicché tutti debbono sapere gestire numeri e volumi, unità di misura per i liquidi e per i solidi, etc. etc. Il secondo pensiero corre anche a qualche scuola che sta in casa privata, dove vi è chi insegna e chi apprende, a volte leggendo rare pergamene utili allo scopo.

Se stiamo fermi a quell'aria di paese che sta riflessa nel quinto specchio debbono tornare alla memoria le sfumature che appartengono all'aria del paese: mi riferisco agli appellativi pittoreschi che servono per designare famiglie e individui. Basti appena qualche esempio, sebbene di epoca più tarda, e tanto meglio se di epoca più tarda. Serve per scendere nel dettaglio di vite effettivamente vissute di giuristi noti o notissimi, ciascuno *dominus* di una sua *schola*: uno di loro appartiene a una famiglia che lavora (o lavorava) il rame per produrre paiuoli e mestoli e casseruole, e perciò diventa per tutti Giovanni dei Calderari, o Giovanni Calderini; un altro ha avuto per padre o antenato un macellaio che scannava pecore e becchi, e perciò passa alla storia come Scannabecco; Filippo, figlio di un Baciacomari (Basciacomatri), ha all'evidenza un padre uso a baciare le comari, e come Baciacomari è noto egli stesso e come tale viene visto anche se forse non bacia più le comari come facevano il padre e il nonno; Vianisio ama stare seduto, per cui tutti lo conoscono come Passipovero, benché potrebbe trattarsi di altra fama, come di persona misericordiosa perché «pasce i poveri»; altri discendono da un casato famoso per la produzione di formaggi e formaggini, sicché è naturale che Tommaso e Filippo, giuristi, siano detti dei Formaggini; altri ancora, perché permalosi e diffidenti, sono chiamati Malombra, e altri per essere d'animo nero Malaberti⁶. Fuori dalla cerchia dei giuristi a Firenze troviamo gli Strozzi e a Roma i Cenci: e ognuno intende.

Se ci teniamo fermi al secolo XII e ai primi anni del secolo successivo non trovo alcuna ragione per la quale l'uso degli appellativi non sarebbe stato corrente. E allora, coloro che respiravano l'aria della comunità paesana come possono aver chiamato quelli di loro che sapevano leggere e scrivere? Quale appellativo poteva essere corrente, usuale? Se pure la risposta è semplice, qualche sforzo dobbiamo fare per non distogliere lo sguardo dal nostro quinto specchio. Certo, ora l'appellativo diventa generico per rispetto dei personaggi che designa: perciò per tutti si usa il nome onorifico di «maestro», come attestano i documenti, a leggerli respirando l'aria dell'antica città. Intanto, se si sparge la voce che qualcuno tiene scuola aper-

ta e insegna la grammatica e le altre arti, quale nome può venire in mente a giovani e vecchi? Professore, anche. E se chi insegna illustra e trasmette nozioni di diritto, e magari legge qualche pergamena misteriosa, slegata o raccolta in un fascicolo o in un libro, come sarà stato chiamato l'insegnante da chi volendo indicarne la professione usava la semplicità del linguaggio corrente? Dotto, per cominciare, che è espressione anch'essa misteriosa e vaga come lo sono le pergamene utilizzate nella scuola; e poi, se qualcuno sa di più dopo il 1219, o vuol dire di più, perché non usare altro nome più onorifico, misterioso anch'esso per chi ha altri pensieri, perché non dire che il professore è anche dottore? Dottore, di che? Di diritto, si capisce, se stiamo dentro il campo dei nostri interessi: *iuris doctor* o *iuris professor* secondo i casi, la fama, i modi consueti per dire e per intendersi, tradizionali eppure rinnovantesi giornalmente, nel quartiere, nel paese, nella città.

Dove sta l'università, magari pensata con la lettera iniziale maiuscola? Dove sta lo *Studium*, insistente e torturante chiodo dell'immaginario storiografico? Per il momento, se guardo in questo quinto specchio, non mi riesce di vedere né una università, quale che ne sia la lettera iniziale, e neppure uno *Studium*, e ancor meno, va da sé, uno *Studium generale*. Nulla, a meno di non mirare il terzo o il quarto specchio, che riflettono, entrambi, la realtà di età successive e mature, ancora da venire: realtà che nessuno poteva divinare mentre andava per le strade del proprio paese o del proprio quartiere nel secolo XII e nel secolo successivo per qualche tempo, e sapeva solo che da qualche parte, in una casa nota a tutti, o a molti, vi erano dotti dottori che facevano il mestiere di professori: di diritto, se avevano almeno un libro da leggere insieme con giovani apprendisti, o di fisica, se avevano pratica di malattie e di cure e di erbe mediche, o di teologia, se riflettevano sul mistero della fede.

Dunque, niente università, ancora per anni, niente *Studium*: scuole, solo scuole, gestite con amore e con profitto (profitto anche economico, si capisce), da dotti professori qualche volta dottori. Questo mi pare che sia stato tutto, per decenni, ovunque, in Italia e fuori d'Italia, durante il secolo XII e ancora prima, e almeno fino al primo o secondo decennio del secolo XIII.

Veniamo ora ad Arezzo, che non può essere un caso diverso, la cui immagine non può essere lasciata fuori dal quinto specchio che riflette l'aria del quartiere, o della città, soprattutto in un tempo in cui Arezzo è città viva,

vitale, vivace, sia sul piano economico e finanziario, sia su quello politico, per le scelte di campo fatte e da fare fra papi e imperatori, guelfi e ghibellini, paci e guerre. Voglio adoperare ancora il quinto specchio.

Da forestieri, come siamo, proviamo ad entrare in quell'antica città e a chiedere di scuole e professori.

Quanto a una scuola di arti, tutti i residenti ci indirizzerebbero verso la cattedrale, dove per tradizione, si sa, si insegnano le arti, e dove, forse, ma nessuno ne è certo, vi è un ecclesiastico di nome Alberto⁷ e un altro di nome Orlando, *magistri* entrambi⁸, seppure i dubbi possono essere leciti, perché la qualifica potrebbe riferirsi a *magistri* artigiani⁹, sicché fra noi che chiediamo e chi ci ascolta per darci un'informazione potrebbe esserci stato un malinteso.

E invece si sa per certo, in città, che vi è una scuola gestita da un dotto signore che si chiama *Rainerius*. Siamo nell'anno 1206, ma nessuno ci dice da quanto tempo la scuola sta aperta¹⁰. Alla nostra domanda gli aretini, per la gran parte, ci direbbero di conoscere un professore di diritto *Rainerius*, e così lo chiamerebbero, *iuris professor*, perché così egli è noto, se è noto, e ci indicherebbero la via per la sua scuola.

Qualcuno di noi potrebbe cercare un medico. In uno degli stessi anni, fra il 1204 e il 1210, chi lo volesse, verrebbe a sapere che ve n'è uno in fama d'essere dottore, di nome Guido, anzi Guido di Murello¹¹, che forse tiene anche una scuola, sebbene molti non ne siano certi, perché non si capisce se sia scuola l'addestramento che il dotto Guido impartisce a volte ad alcuni giovani che gli stanno d'attorno.

Giungendo fra il 1206 e il 1209 potremmo chiedere di un *magister* Quintavalle, sapiente nell'uso delle *artes sermocinales*¹², e fra queste forse anche nell'uso del diritto, e molti, interrogati, resterebbero in dubbio; ma se giungessimo ad Arezzo nel 1216 pochi avrebbero dubbi, e più tardi, almeno fino al 1219, più nessun dubbio, perché già tutti saprebbero che Quintavalle conosce certamente un poco di diritto, essendo «*imperialis maiestatis iudex ordinarius et notarius*»¹³: giudice e notaio, dunque, secondo una formula in quel tempo non nuova¹⁴, ma non professore di una scuola di diritto¹⁵.

Nella città, ormai, non vi è operatore del mercato o uomo dotato di patrimonio e di buon senso che non abbia preso coscienza dell'importanza del diritto e di quanto siano preziosi i *sapientes* che conoscono molto o poco di questa nuova scienza. Perciò possiamo immaginare la sorpresa e il vespaio di chiacchiere e di rallegramenti quando tra l'estate e l'autunno del

1215 si sparge la voce che in città è giunto, da Bologna, un giurista di raffinata formazione professionale, originario di una lontana città meridionale, Benevento, ma già studente e poi professore di diritto a Bologna¹⁶. «Udite, udite» – risuona l'eco del precone che va per le vie di Arezzo – «udite, udite, chi vuole imparare il diritto ha ora a portata di casa la scuola del *dominus Roffredus Beneventanus, iuris doctor, iuris professor*». Non solo: deve avere molto impressionato e accresciuto la fama dell'ospite il fatto che il professore fosse seguito da alcuni suoi studenti, suoi *socci* nell'impresa di trasferirsi da Bologna ad Arezzo, giovani esuberanti ed entusiasti di continuare a studiare diritto civile con il loro maestro.

Già qualcuno in città si sarà domandato perché mai sia venuto proprio ad Arezzo un dottore di altre città, Benevento e Bologna. Le risposte saranno state diverse, confliggenti o concorrenti, nella supposizione di motivazioni non esplicitate dall'interessato. Forse, si sarà pensato fra l'altro, il professore Roffredo è venuto perché vuole abitare in una città ghibellina¹⁷. Una divinazione, ci sarebbe da crederlo: perché è certo che il ghibellino Roffredo di lì a pochi anni, nel 1224, sarà chiamato da Federico II a dare lustro a un ordinamento voluto per rendere omogenee le disarticolate scuole private di Napoli¹⁸: a un ordinamento solennemente marcato dal potere regio e dotato delle insegne regie e imperiali.

Ma stiamo ora ad Arezzo, non a Napoli. Qui i giovani sono curiosi, come è naturale, e perciò si avvicinano alla soglia della scuola di Roffredo. Si informano e vengono a sapere che il nuovo ospite è di carattere gioviale, festoso addirittura nell'esprimersi e nel comportarsi¹⁹. Si consigliano fra loro, con i padri, in famiglia e fra i parenti. Infine molti decidono di affrontare la prova ed entrano nella scuola, si associano all'impresa. Il professore Roffredo liscia il pelo agli aretini: perciò dice di pensare e tiene a dirlo che Arezzo è città «curialissima»²⁰. Si capisce che abbia successo e che debba lamentarsi di non avere un'aula sufficiente per una richiesta di insegnamento che è tanto cresciuta²¹.

Può darsi che qualcuno intanto lo imiti, specie perché negli ambiti del diritto canonico vi sono spazi aperti. Vi è un *decretorum doctor*, Ruggero, che vive ad Arezzo, e Onorio III dovrebbe conoscerlo, almeno di nome, perché il 3 novembre del 1217 indirizza a Ruggero, «*doctori decretorum Aretii commoranti*», una sua lettera²². Di più non sappiamo per quegli anni.

Poi il buio comincia a diradarsi negli anni successivi. C'è una scuola, di un tale *Petrus, iuris professor*, aretino o fiorentino, non è chiaro²³, e corre anche voce che abbia scritto un libro utile per istruire i giudici e gli avvo-

cati impegnati nel foro²⁴. Però le notizie sono labili e vaghe e per conseguenza lo sono anche le informazioni. Tuttavia sono certi due avvenimenti. Il 10 marzo del 1236 il Pietro *iuris professor* ha parte non secondaria in un concordato fra il comune di Arezzo e la Canonica per problemi insorti per i castelli e gli uomini di Tegoletto e Arbororo: ha parte non secondaria perché il professore Pietro non solo è fra i presenti, ma è anche fra quanti acconsentono alla conclusione del concordato: «(...) presentibus et consentientibus dominis Petro iuris professore (...)»²⁵.

In quel torno di anni, intanto, stringe la sua morsa la ormai vecchia penuria di spazi per gli insegnamenti cittadini. Già l'aveva lamentata Roffredo nel secondo decennio del secolo. Occorrono iniziative adeguate, ma ad esse si giunge solo nel 1241. All'inizio dell'estate, finalmente, qualcosa si muove, e la soddisfazione in città deve essere stata evidente quando un professore di grammatica, Benrecevutus, riesce a concludere, il 2 di agosto, un buon contratto di locazione per un gruppo di immobili, palazzo e case adiacenti alla Chiesa di S. Pietro in Piccolo, da destinare alla didattica. I locali sono di proprietà dell'abbazia di S. Fiora e Benrecevutus si impegna a pagare all'abate del monastero un canone di locazione di 23 denari pisani²⁶. Così il professore di grammatica diventa un benemerito della cultura locale, e lo sarà ancora, e di più, perché sarà fra i fautori della costituzione di un collegio dei dottori aretini e fra i protagonisti degli statuti corporativi del 1255.

L'azione di Benrecevutus, peraltro, non dovrebbe essere stata isolata. Probabilmente già fin dal 1241 gli sta accanto con proficua solidarietà un *magister* Guido, medico, che da lì a qualche tempo concluderà con l'abate di S. Fiora un *pactum* relativo ai locali delle scuole²⁷ (difficile supporre che fosse ancora in vita, e attivo, il Guido Murello che molti avranno ricordato per essere stati da lui curati, o addestrati all'arte medica nel tempo della loro gioventù, nei primi due decenni del secolo); forse un Ildebrandinus, nipote di Guido medico, che vedremo comparire nel 1249; certamente gli sta accanto un Ugolinus, *legum professor*²⁸, che qualche notevole beneficio pensava di ricavare dalla disponibilità di aule adeguate a raccogliere i propri studenti. I fatti diventano abbastanza evidenti negli anni successivi. Un interessante documento del 1249 lascia intravedere che dopo avere concluso il contratto di locazione del 1241 l'abate di S. Fiora ha avuto dei ripensamenti, ma nulla sappiamo delle ragioni dei dubbi sopravvenuti. Per evitare laceranti processi, in un anno non conoscibile interviene un *magister* Guido, medico, quasi certamente zio o nonno dell'Ildebrandinus che

abbiamo già intravisto, e stipula un *pactum* con l'abate di S. Fiora: *pactum* dai contenuti per noi oscuri, dato che del *pactum* conosciamo l'esistenza solo perché esso è ricordato in un atto del 1249²⁹.

Malgrado il *pactum*, certamente pacificatore nelle intenzioni, non si stempera la tensione fra l'abate di S. Fiora e quanti hanno a cuore la difesa della disponibilità dei locali contigui alla chiesa di S. Pietro in Piccolo. Si arriva così al 1249. Il 13 settembre di quell'anno si incontrano l'abate di S. Fiora, da un lato, e dall'altro lato Ugolinus, *legum professor*, e Ildebrandinus *nepos magistri Guidonis*: all'evidenza è morto il Guido, *magister fisicus*, protagonista del *pactum* degli anni precedenti, e ora compare a continuare l'attività un suo nipote. L'incontro serve a Ugolinus e a Ildebrandinus per difendere la validità del *pactum* già intercorso «inter abbatem sancti Flore et magistrum Guidonem fisicum», e quindi a lasciare nella disponibilità di professori e studenti i locali presi in locazione nel 1241³⁰.

Nell'ombra degli avvenimenti che seguono comincia ad emergere qualche chiara luce. Tra il 1251 e il 1253 esiste una scuola di diritto canonico gestita da un dottore che fu allora apprezzato, Bonaguida³¹, e come Bonaguida da Arezzo ha conservato qualche fama fra gli storici del diritto, e non solo³², per una sua scuola che a quanto pare risulta aperta per qualche tempo certamente dopo il 1251³³.

Per il diritto civile lo splendore era stato tutto negli anni dell'insegnamento di Roffredo. Quando il giurista era partito, fra il 1217 e il 1218³⁴, lo specchio aveva mostrato un'aula semivuota. Non si vede bene, ma non è da escludere che qualcuno avesse tenuto aperti i battenti della scuola. Si intravede, forse, qualche oscuro *repetitor*, di quella schiera che più tardi, con preoccupata prudenza, vedremo sottoposta a un paio di norme nello statuto del 1255, e sapremo allora chi erano codesti *repetitores*.

Durante gli anni '50 del Duecento la scena va facendosi composita, se non affollata: alcuni nomi di giuristi compariranno nell'atto solenne del 1255.

Si giunge intanto al 1254. Arriva in città un dottore di diritto in fama d'essere colto e raffinato, e d'essere anche uomo d'azione. Si chiama Martino, è nato a Fano e perciò tutti lo chiamano Martino da Fano. È personaggio che a molti appare noioso, pretenzioso, pedante, inquieto nello stare e nell'andare. Non incontra la fortuna che era stata di Roffredo. Resta poco in città, un anno o meno. Ma è professore che per essere tanto pedante quanto dimostrano alcune sue opere e operette³⁵ tiene alle forme, alle buone regole, a fare ad Arezzo quel che si fa a Bologna e già altrove, e per esse-

re tanto pretenzioso come era stato fin dalla sua gioventù aspira a divulgare il corpo delle leggi di Giustiniano e a disprezzare al contempo qualche consuetudine locale, da abolire perché *prava*, tanto da meritare di non avere vigenza e neppure produrre i suoi effetti («*nec valeat nec effectum habeat*»)³⁶.

Lancia una sua idea nella cerchia di coloro che tengono aperta una scuola, ma solo fra quanti sono *doctores*, lasciando fuori *iuris periti* e *repetitores*. Occorre creare un *collegium* dei docenti cittadini, come è costume per chiunque eserciti un'arte, maggiore o minore, e come da tempo si auspica e si ripete sulle orme del celebre Azzone³⁷: tocca ai maestri corporarsi, purché ora siano *doctores*, e non agli studenti. Ognuno stia dalla propria parte. I maestri debbono dare l'esempio e debbono bene organizzarsi.

L'idea incontra il favore dei *doctores* che tengono scuola aperta. Si faccia il *collegium*, come a Bologna, ma se ne faccia uno solo, perché pochi sono in città coloro che hanno titolo per esservi ammessi. Come per ogni corporazione si provveda a redigere e ad approvare uno *statutum*, che dia ordine e norma alle attività e anche ai comportamenti cerimoniali delle persone e provveda per le cose necessarie. Lo statuto è approvato solennemente il 16 febbraio del 1255³⁸.

Appare ovvio che a presiederlo per la prima volta debba essere Martino da Fano, giurista, e non solo perché è giurista. Non sono molti i corporati: quattro sono uomini di legge, senza distinzione tra civilisti e canonisti, perché tutti sono chiamati *domini*: oltre a Martino da Fano, stanno a cerchio i *domini* Rozellus, Bonaguida, Rainerius; quattro o cinque sono professori di arti, come tali chiamati *magistri*, e sul numero si resta incerti per una presumibile variante di scrittura tra Rolandus e Orlandus: a parte il dubbio sui due nomi, che potrebbero designare una sola persona, partecipano all'atto altri tre *magistri*, Tebaldus, Rosellus, Benrecevutus. Solitario vi è un medico, il *fiscus* Tebaldus³⁹, e voglio supporre che sia stato il medico di tutti.

La storia è nota, e a questo punto posso distogliere lo sguardo dal nostro quinto specchio.

Gli altri specchi sono ancora illuminati, e riflettono domande e pensieri che vagano nell'aria. Vi è un'università ad Arezzo già nel 1255 o addirittura fin dagli anni precedenti? O vi è uno *studium*? Le domande sono due, distinte, perché sono distinte le istituzioni designate con i termini *universitas* e *studium*⁴⁰.

Non vorrei deludere con una risposta negativa, e perciò preferisco procedere per gradi nella ricerca di un approdo non esposto a violente tempeste.

Per quanto riguarda l'università, che è termine usato e abusato, so che dovremmo adoperare il sostantivo con parsimonia e con cautela⁴¹. *Universitas* è termine che nei decenni di cui ci occupiamo e nel mondo degli studi designa solamente la corporazione degli studenti. Si congiunge con un genitivo: è *universitas scholarium*, come a Bologna, o al più è *universitas* di professori e studenti, come a Parigi, e solo più tardi sarà *universitas scholarum*⁴². Mai altro che questo. Nessuna fonte ci autorizza a pensare che ad Arezzo sia esistita o sia stata anche larvamente operante un'associazione studentesca che si sia potuta intestare l'appellativo di *universitas scholarium*.

Non ci autorizza a supporre l'esistenza neppure l'attestazione di un *bedellus* che è nello statuto del 1255. Sulla base di vari studi per Bologna⁴³ sappiamo che il *bedellus* non aveva una presenza organica nella corporazione degli studenti, né era un dipendente di corporazioni studentesche (*nationes, universitates*): era il servo di casa addetto alla pulizia e alla manutenzione della *schola*, e come tale era solo *bedellus scholae*, o *bedellus domini*; oppure teneva una propria *statio* e trattava, da operatore indipendente, con professori di qualsiasi *schola* e con studenti di qualsiasi corporazione. Il *bedellus*, in ogni caso, e specialmente se aveva una propria *statio*, svolgeva per gli *scholares* varie attività: prestiti di denaro, mediazioni di ogni genere, come per l'affitto di cavalli o per incontri galanti leciti e illeciti, per la custodia in città o per il trasporto di libri anche sulle lunghe distanze, etc.⁴⁴ In questo caso poteva essere chiamato, perché così appariva, *bedellus scholarium*.

Possiamo ora rileggere e meglio capire due passaggi dello Statuto del 1255. Secondo il primo i *magistri* sono tenuti a riunirsi una volta ogni mese (a data programmata, a quanto pare) e inoltre «quotiens requisiti fuerint per bedellum ex parte rectoris»⁴⁵. Difficile configurare le funzioni di un tale *bedellus* come quelle di un operatore che possa essere stato membro, o solo dipendente, di una corporazione, di una *universitas*, della quale attesterebbe l'esistenza. Il testo dello statuto dice solo e chiaramente che il *bedellus* era un uomo che avrebbe preso ordini dal *rector* del nuovo *collegium* di professori. Non si può desumere, da questo, che egli fosse un *bedellus rectoris*, o *bedellus collegii*. E difatti vi è altro brano, alla fine dello Statuto, a dir cosa altrettanto chiara, a dirci che il personaggio era noto in città come *bedellus scholarium*. L'uomo aveva forse una propria *statio*, ma ritengo più probabile che facesse favori agli studenti e obbedisse al *rector* avendo come

centro operativo la propria casa privata. In breve: l'esistenza di un *bedellus scholarium* non dimostra che vi fosse ad Arezzo una *universitas scholarium*⁴⁶. Per dimostrarlo servirebbero altre fonti.

Per quanto riguarda lo *studium* la risposta si sdoppia, perché gli *studia*, nel contesto del secolo, hanno una doppia diversa conformazione.

La prima conformazione è quella di Bologna. Non direi che in senso assoluto Bologna faccia storia a sé, come se a Bologna lo *studium* fosse ordinamento radicalmente differente rispetto a quello di altre città: lo *studium* felsineo, come sarà dappertutto, è la risultante di un complesso di relazioni fra entità distinte e autonome per origine e per larga parte di specifiche attività: ma entità, appunto, autonome, vale a dire operanti entro una condizionante rete di relazioni, dentro una rete in qualche modo ordinata e stabilizzata. A Bologna, tuttavia, vi è una specificità, della quale vorrei tener conto quando tento di interpretare le fonti che riguardano Arezzo. A Bologna lo *studium* nasce dal basso, durante il secondo decennio del Duecento: che io sappia è del 1217 la prima comparsa della parola⁴⁷. Il termine compare quando cominciano a ricordarsi, per solidarietà interne o per comuni avversioni verso l'esterno, modi consueti di comportamenti e si definiscono i rapporti tra centri operativi differenti: sono, questi centri, le plurime scuole, le molte *nationes*, all'incirca negli stessi anni le nascenti due *universitates* dei *citramontani* e degli *ultramontani*; gli *stationarii* delle *peciae* e dei libri diventati, per giuramento ai rettori, *stationarii universitatis*; quei particolari *stationarii* che le fonti chiamano *bedelli universitatis* se, come gli altri *stationarii*, sono scelti e legittimati dalle due *universitates* studentesche; il *commune civitatis* dapprima podestarile e poi, meglio per gli studenti, popolare; l'impero, utile soprattutto nel ricordo della *constitutio* «*Habita*»; il papato, presente e incombente; e infine gli ordini monastici, specie francescano e domenicano⁴⁸. In breve: lo *studium* coagula da solo, senza che intervenga la mano di chi potrebbe agire con autorità, senza neppure la mano esclusiva di un pontefice o di un imperatore, e tanto meno del *commune civitatis*.

Altrove le vicende appaiono più semplici. Sentiamo la voce, diretta, imperiosa, di chi ha potere ed esercitando il potere interviene dall'alto a dare o a tentare di dare un «ordinamento» a scuole sparse operanti in città: vi è un sovrano, come Federico II, che nel 1224 dichiara di volere «ordinare studium» a Napoli⁴⁹; ve ne è un altro in Castiglia, Sancio IV, che nel 1294 solennemente annuncia e comanda di «fazer estudio de esquelas generales» ad Alcalà de Henares⁵⁰; vi è un *commune civitatis* come Reggio

Emilia che nel 1242, per mettere ordine (per *ordinare studium*) impone di distribuire gli studenti fra le scuole che stanno lungo il lato superiore o il lato inferiore della via principale⁵¹.

Come si colloca Arezzo nel grande scenario delle scuole di diritto della prima metà del Duecento?

Occorre scavare nelle poche fonti disponibili, e soprattutto occorre reinterpretare lo statuto del 1255, voluto da coloro che tenevano scuola in città.

Un filo rosso lo offrono i *repetitores*, personaggi a volte ignorati o confusi con i *doctores repetentes*. Occorre precisare. I *doctores repetentes* sono professori di alto livello che sostengono una delle tre tipiche attività della didattica ufficiale già alla metà del Duecento: si tratta di *doctores regentes*, che *de mane* o *de sero* tengono *lecturae ordinariae* o *extraordinariae*, che hanno l'obbligo della disputa solenne e pubblica almeno una volta ogni anno, che hanno anche l'obbligo di tenere, allo stesso modo, una volta ogni anno, in un giorno prescritto e programmato una *repetitio* solenne per chiarire testi e problemi trattati a lezione, a volte in modo ampio, sempre approfondito, tanto che, finita la fase orale, il *doctor repetens* scrive spesso un testo elaborato, articolato, letterariamente definito⁵².

I *repetitores*, noti anche a Bologna, fanno dell'altro: stanno su un basso livello didattico, sul livello di un doposcuola, diremmo⁵³.

Sono giovani e meno giovani che hanno studiato per qualche tempo e offrono i loro modesti servizi a novizi, ad apprendisti di scarso talento, a studenti di *cervix predura*. Hanno una clientela che ha bisogno del loro aiuto.

A compenso di una *collecta* accompagnano a scuola i giovani più esitanti. Qualcuno dei *repetitores* coglie l'occasione e non si ferma sulla soglia, entra con i giovani che accompagna e ascolta, sicché il professore Benavere, che già prima del 1255 insegna grammatica, chiede ai *repetitores* una *collecta* per la propria *lectura* che sia il triplo di quel che pagano gli altri giovani, sei denari che sono il triplo di due, e nel timore che i *repetitores* siano *mali pagatores* lo stesso Benavere fa legittimare nello statuto del 1255 la prassi della sua scuola, il diritto di «recipere (...) a quolibet repetitore sex denarios»⁵⁴.

Altri ronzano attorno alla scuola senza entrarvi: fiutano affari e mettono in atto mezzucci, raccomandano i loro clienti al professore, ché il professore sia generoso, faccia pagare poco, riduca la mercede. I professori se ne irritano, e se ne ricordano bene nel 1255, quando sono pronti e concordi nello stabilire che i *repetitores* non si azzardino a «facere pactum de mercede

Magistri sub pena X solidorum»: penale da consegnare al rettore del nuovo *collegium*⁵⁵.

Già queste due disposizioni lasciano intuire pensieri appena espressi, come se a dettarle vi fosse timore per il dilagare dei *repetitores* e voglia di contenerne il numero e le pretese. Chi scrive il testo dapprima lascia intendere che i *repetitores* non sono pochi, e per di più sono fastidiosi, querulanti, insistenti nel tentare di «*facere pactum de mercede magistris*» a favore dei loro clienti, sicché è necessario vietare i loro tentativi e ridurli al rispetto di un'esplicita norma. Chi scrive e chi approva sa di più: che i *repetitores* si sono organizzati, hanno preso a carico un *hospitium* e qui addirittura tengono *lectiones et declinationes*⁵⁶. I professori ritengono che si debba intervenire e impongono perciò una norma atta a porre un freno. Il freno non può essere costituito da un divieto e neppure dall'imposizione di chiudere l'*hospitium*. Si ricorre allora a una manovra ritenuta astuta: imporre agli studenti dei *repetitores* di *solvere* una *collecta* che non sia modesta come modesto è il livello dell'insegnamento di un doposcuola, ma al contrario sia eguale, addirittura, a quella che si paga per la scuola di un *doctor*: facciano «*tamquam euntes ad scholas*», prescrive lo statuto del 1255⁵⁷. Scelgano i giovani per il meglio: se ascoltare la voce di un *repetitor* o quella di un *dominus* o di un *magister*. Il pedante e supponente Martino da Fano⁵⁸ non avrà avuto dubbi sulla preferenza che gli sarebbe stata accordata, e forse la norma è di sua ispirazione.

Un dato certo, però, è ora emerso. I *repetitores* sono molti, forse moltissimi, e hanno la forza economica e contrattuale per gestire un loro *hospitium* in cui danno *lectiones et declinationes*. Se furono molti i *repetitores*, molti di più dovettero essere gli studenti, anche perché, è da supporre, non tutti i giovani che studiavano ad Arezzo avevano bisogno di ricorrere all'aiuto dei *repetitores*.

Lo statuto del 1255, quindi, ci dà un'informazione sufficientemente precisa, sicché su questa oscura schiera di operatori didattici qualche luce in più ne viene rispetto alle fonti disponibili per altre città⁵⁹.

Lo stesso statuto dà un'altra informazione nel brano finale, da leggersi e interpretarsi con attenzione, e anche con disincantata attenzione, alla ricerca del significato da dare alle parole dell'incipit, «*Confirmata fuerunt predicta statuta et ordinamenta (...)*»⁶⁰. Chi conferma? In quale luogo? Quale valore ha la conferma?

Per la prima e la seconda domanda le risposte stanno nel testo. Chi conferma è Giovanni, giudice e assessore di Borri de Borro, podestà di Arez-

zo, «sedente dicto iudice pro tribunali»; il luogo è il palazzo del comune. Qui Giovanni sta esercitando il proprio potere giurisdizionale. Lo statuto non è approvato dal podestà Borri de Borro, ma da un giudice e assessore, e nulla vi è nel documento a legittimare l'idea che il giudice stia svolgendo un lavoro per conto e nel nome del podestà. Anzi, chiaramente, sta nell'atto che Giovanni agisce *sua auctoritate, sedente (...) pro tribunali*⁶¹.

Quale sembra essere il tipo di giudizio che Giovanni dà come giudice e come assessore?

Come assessore Giovanni formula un giudizio politico, e il suo giudizio è positivo, in favore del costituendo *collegium*: nulla di più o di diverso. Sotto il profilo giuridico Giovanni, in quanto giudice, autentica un atto privato e lo fa, come è attestato dalle parole finali, *sua auctoritate*, per rendere pubblici e noti (secondo le categorie giuridiche della pubblicità e della notorietà) *statuta et ordinamenta* sottoposti al suo esame: esprime con la *confirmatio* un giudizio favorevole, giacché nulla vi è nell'atto privato che contravvenga alle leggi di *ius commune* e neppure alle normative comunali: *sua auctoritate* accerta la legittimità dell'atto costitutivo del *collegium* e assicura la pubblicità dell'atto: «(...) capitula et statuta publicem (?) et in publicam formam redigam»⁶²; e sa che dopo saranno compiute le operazioni necessarie per la notorietà dello stesso, sicché il notaio Pietro Sopornelli può scrivere: «ego (...) notarius (...) quod supra legitur, rogatus (...), publicavi»⁶³: cioè rendo noto ciò che è stato reso pubblico dal giudice Giovanni, *sua auctoritate, sedente pro tribunali*.

Sono alla conclusione. Dopo avere raccolto e messo in colonna gli addendi, debbo tirare la somma, ma solo fino all'anno dello statuto, fino al 1255. Gli addendi sono costituiti da dati certi. Vi sono ad Arezzo scuole di professori di diritto, di arti, di medicina. Vi è un *hospitium* di *repetitores*. Si forma un *collegium* di professori. Vi è un *bedellus*, la cui presenza non dà alcun segnale dell'esistenza di una *universitas scholarium*⁶⁴. Compare un giudice, che nell'esercizio della propria peculiare potestà giurisdizionale rende pubblica e consente che diventi notoria la costituzione del *collegium* dei professori.

A contemplare l'insieme possiamo constatare che si tratta di realtà presenti in varie città dotte, realtà mai uniformi e mai omogeneamente documentate. È il segno dei tempi, in un mondo degli studi dove niente è programmato o, se è in qualche modo programmato, sfugge sempre a progetti imposti dall'alto. Non è un caso che a Napoli lo *studium* sarà continuamente «rifondato»⁶⁵: non si trattava di «rifondazioni», come con sviato

giudizio si è scritto e si continua a pensare, ma si trattava di rifiuto delle singole scuole ad assoggettarsi a un progetto voluto da un sovrano.

Difronte a quel che vedo nei cinque specchi che ho adoperato debbo chiedermi e perciò mi chiedo: ha davvero un senso tentare di divinare se questo insieme di centri didattici, di organismi operativi, di attività dovute allo svolgimento di attività usuali per un giudice «sedente pro tribunale» o di un notaio che dà notorietà a un atto, ha un senso tentare di divinare se ad Arezzo vi sia stato veramente uno *studium*? Non basta avere constatato che la città, viva e colta, è un luogo eletto per accogliere e per dare spazio a professori e a studenti interessati a studiare diritto, medicina, teologia e arti?

Penso che dovremmo proprio contentarci di questa domanda: perché, anche a trovare la parola *studium* in qualche documento che è sfuggito alla mia attenzione, saremmo sempre nel dubbio sul significato da assegnare alla parola; e anche quando non fossimo nel dubbio, sapremmo che se in un momento uno *studium* come ordinamento aggregante esistette e si presentò agli occhi dei contemporanei, o fu solo nell'immaginazione e nei progetti di un re, quello *studium* fu simile alla luce di un lampo, e la luce scomparve poi per molto tempo, finché il contesto dei rapporti non mutò in favore di un potere ordinante, come avverrà certamente nel Quattrocento, quando compariranno espressioni ormai chiare, e il *collegium* dei *doctores* diverrà *collegium studii*, e il *rector universitatis* diventerà *rector studii*, e il *bedellus scholarium* diventerà *bedellus studii*, e *collegium* e *rector* saranno gli organi di una nuova, originale istituzione⁶⁶.

Qualche attenzione, infine, va dedicata alla produzione scientifica dei giuristi impegnati nelle scuole aretine della prima metà del secolo XIII. Non vi è molto. Il caso più eclatante, sul quale normalmente si insiste, riguarda Roffredo Beneventano e la sua esplicita dichiarazione sul luogo e tempo della redazione delle *Quaestiones sabbatinae*. Si da per certo che i testi siano stati tutti composti nella città toscana, e la conclusione appare incontestabile, anche perché alla fine di una sua *quaestio* compare una conferma non discutibile, là dove il giurista scrive di avere composto il testo «cum eram doctor Aretii»⁶⁷.

Può restare qualche dubbio, tuttavia, relativamente al numero delle *quaestiones* effettivamente disputate nella città toscana, mentre la testimonianza appena ricordata («cum eram doctor Aretii») ci deve persuadere che la redazione definitiva non può essere stata completata ad Arezzo, ma solo in un tempo successivo, in un tempo cioè nel quale il giurista può ricor-

dare al passato la sua permanenza e il suo insegnamento ad Arezzo: la testimonianza, infatti, non avrebbe alcun senso se fosse stata scritta ad Arezzo.

Del resto, già Ferretti aveva espresso la convinzione che le *Quaestiones*, nel modo in cui ci sono pervenute, siano una delle ultime opere di Roffredo⁶⁸, appartenenti a un tempo in cui il giurista ha pensato di riordinare i suoi materiali precedenti secondo le lettere iniziali di ciascun testo, in modo che ne risultasse l'acrostico ben noto, utile a difendere la paternità dell'opera, «Roffredus beneventanus iuris civilis professor factor operis»⁶⁹.

Alle ragionevoli e motivate conclusioni di Ferretti vanno ora aggiunte nuove conoscenze e nuove osservazioni fondate su fonti manoscritte non utilizzate fino a pochi anni or sono. Mi riferisco al ms. Olomouc, Archivio Capitolare C.O.40, contenente un *Libellus quaestionum (Flores legum)* di Giuliano da Sesso⁷⁰. L'autore ha ripreso e riprodotto, fra altri materiali, serie cospicue di *quaestiones* di Pillio da Medicina, di Azzone e di Roffredo Beneventano. Proprio a proposito delle *quaestiones* di Roffredo si è osservato che nel confronto con le redazioni note nel testo di Giuliano è riportato con fedeltà, nel complesso, il solo tema di ciascuna *quaestio* «mentre appaiono sistematicamente parafrasati, e talvolta ridotti a schematiche citazioni di legge, i successivi sviluppi dei *pro* e dei *contra*»⁷¹. Nulla esclude che sia stato Giuliano da Sesso a manipolare i testi di Roffredo e a modificarne l'ordine, con la conseguenza che nel manoscritto olomucense non è possibile ritrovare l'acrostico che assicurava a Roffredo la paternità dell'opera. E tuttavia un dubbio, e forse più che un dubbio, deve essere qui espresso, perché, allo stesso modo, nulla esclude che Giuliano da Sesso abbia letteralmente copiato quanto trovava in un manoscritto in cui i testi di Roffredo non erano ordinatamente disposti e neppure redatti secondo la forma definitiva che ora leggiamo nelle stampe e in altri manoscritti: vale a dire redatti in un primo abbozzo, dove gli appunti si limitavano alla citazione dei testi giustiniani e dove solo a tratti si ragionava su quei testi con una prosa più o meno estesa. Del resto, per mia esperienza, il caso non sarebbe stato isolato, perché conosciamo buoni esempi di *quaestiones* redatte e tramandate solamente nella completa stesura del tema e in una duplice asciutta serie di citazioni contrapposte⁷². La seconda ipotesi, inoltre, appare maggiormente plausibile se si tiene conto che la data di composizione del *Libellus quaestionum* di Giuliano da Sesso va collocata certamente dopo il 1228 e forse dopo il 1235⁷³, se alcuni riferimenti ad avvenimenti di quell'anno non sono aggiunte posteriori dello stesso autore: va collocata, cioè, in un tempo in cui Roffredo non aveva riordinato le proprie *quae-*

stiones aretine, se è vero che nella conosciuta stesura finale le *Quaestiones sabbatinae* sono l'ultima delle opere di Roffredo⁷⁴, mentre negli anni 1234-1235 il giurista beneventano era ancora impegnato nella redazione dei *Libelli iuris civilis*, in quegli anni fermi al quinto libro. Giuliano da Sesso, dunque, legge e trascrive quel che trova, e negli anni (o nell'anno) della composizione del suo *Libellus* non può trovare quel che non c'è ancora: non può trovare la redazione definitiva delle *Quaestiones sabbatinae* di Roffredo.

Se tanto vale, Roffredo ad Arezzo avrebbe disputato un certo numero di *quaestiones* con i suoi *sapientes* scolari e avrebbe composto solamente una breve redazione dei risultati dei dibattiti scolastici: ipotesi che non toglie valore all'insegnamento di Roffredo, ma solo ne ridimensiona i risultati, che non sono quelli della successiva stesura ampiamente nota e diffusa.

Incerta, invece, è la produzione scientifica del Pietro aretino sopra ricordato, *iuris professor* negli anni '30 del Duecento, attivo ad Arezzo con incombenze di vario genere. È incerta perché un *ordo iudiciarius* che la storiografia ritiene opera di un giurista Grazia, opera nota per manoscritti e edizioni moderne, in alcuni codici passa sotto il nome di un *Petrus aretinus* ed è presentata come *summa de causis*⁷⁵, oppure come «summa magistri Petri aretini super ordo iudiciario», composta per supplire a quanto era stato omesso da analoga *summa* di Tancredi: «(...) et suplentur in ista summa ea que in suo libello Tancredus omisit»⁷⁶: mentre resta a parte, distinto e irrilevante per la nostra storia, altro Grazia contemporaneo del più noto giurista⁷⁷.

Nel panorama della cultura giuridica aretina della prima metà del secolo e degli anni immediatamente successivi vi è solo un altro giurista di rilievo, dopo Roffredo, ad occupare la scena su una posizione di primo piano. Il giurista è Bonaguida, noto a tutti come Bonaguida da Arezzo. Poco o nulla si conosce della sua giovinezza e tanto meno del luogo in cui si è compiuta la sua prima formazione. Compare come avvocato nella curia di Innocenzo IV e a Roma vive una sua piena esperienza di giurista, non solo come avvocato, ma anche come autore di glosse molto utili, poi in parte rifluite fra le glosse alle Decretali gregoriane⁷⁸. Lascia Roma in un tempo imprecisato, ma certamente prima del 1251, anno in cui è attivo ad Arezzo, dove la sua presenza sarà documentata fino al 1258: poi nulla si sa del luogo e dell'anno della sua morte⁷⁹.

Gli anni aretini della maturità sembrano essere per Bonaguida i più fecondi. Risale forse al quel periodo la composizione della sua *Summa introductoria super officio advocacionis in foro ecclesiastico*, destinata a notevole dif-

fusione, databile al 1250; mentre è certo che ad Arezzo il giurista compone il breve *Tractatus de dispensationibus*, che avrà anche l'onore della stampa, successivo al 1251⁸⁰ e le *Consuetudines Curiae Romanae*, «verosimilmente nel 1253 o nel 1254⁸¹. Sono infine di difficile localizzazione e datazione sparse glosse ricorrenti in alcuni codici manoscritti, in parte conosciuti da Giovanni d'Andrea: documenti preziosi di anni vari di insegnamento, del tempo romano o di quello aretino⁸².

Si può trarre una conclusione. E per apprezzare il livello dell'insegnamento e della dottrina dei professori aretini occorre un necessario confronto, per avere almeno un metro di riferimento. Il confronto, come sempre, va fatto con Bologna, non ancora con Padova o con altri centri attivi per insegnamenti di diritto, non più con Modena dopo Pillio, ma con Vercelli soprattutto⁸³, o con la curia romana, dove funzionava qualche scuola destinata ai pratici attivi nella curia, come quella di Roffredo Beneventano⁸⁴, e forse con Napoli, che tuttavia stenta a decollare come importante centro di studi giuridici, almeno fino alla seconda metà del secolo XIII.

Ad Arezzo siamo sui livelli di Vercelli e della curia romana, come del resto documentano le vicende umane e professionali di Bonaguida da Arezzo e, in parte, di Roffredo Beneventano. Ma siamo lontanissimi dai livelli bolognesi, dove imperano le grandi e forse uniche vere scuole di diritto della prima metà del secolo XIII⁸⁵.

Giunge così alla fine così il nostro peregrinare fra le mura dell'antica Arezzo, dove abbiamo potuto incontrare giuristi intenti ad addestrare giovani volenterosi e a volte *sapientes*: giuristi al contempo impegnati spesso a curare affari e interessi di proprietari laici ed ecclesiastici, a chiudere complesse vicende patrimoniali con patti o arbitrati o sentenze, a testimoniare e ad approvare l'operato di altri protagonisti della scena cittadina, a registrare per rendere stabili nel tempo volontà private o pubbliche.

Da qualche parte sono esistiti i fogli di pergamena sulla quale si era andata posando la nera semenza di scritture giuridiche per tramandare pensieri, soluzioni, tecniche di ragionamento, o per arricchire opere altrui in qualche punto manchevoli. Poi i fogli sono andati dispersi, ma se copiati si sono salvati, e se hanno avuto sorte hanno circolato per molte terre d'Italia e d'Europa, e soprattutto sono diventati il bagaglio utile a quegli operatori del diritto che volevano superare le rozze ed erronee pratiche dei mestieranti del diritto per concorrere a creare, anche al di là della loro volontà, la nuova «prassi colta» del nuovo mondo del diritto.